



UIL RICERCA UNIVERSITA' AFAM

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Unione Italiana Lavoratori Ricerca Università AFAM subentra alle disciolte categorie UIL Università e UIL Ricerca; alla UIL Federazione Università Ricerca; alla UIL Federazione Università Ricerca Giovani, alla UIL AFAM ed alla UILPA Coordinamento Università Ricerca AFAM. La UIL Ricerca Università AFAM è un'Organizzazione Sindacale democratica che associa le Lavoratrici ed i Lavoratori appartenenti a tutta la gamma di profili, livelli, categorie, ruoli, posizioni funzionali delle Università, degli Enti di Ricerca e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, a prescindere dalle loro convinzioni politiche confessionali e dall'etnia.
2. Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Ricerca Università AFAM assume la sigla UIL RUA.
3. La UIL RUA è un sindacato democratico indipendente da qualsiasi influenza di governo, di religione e di partito politico.
4. La UIL RUA aderisce in sede Nazionale all'Unione Italiana del Lavoro (UIL), nonché, in sede internazionale, alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi (ICFTU), alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) ed al Sindacato Public Services International.
5. La UIL RUA ha sede in Roma.

ART. 2 – SCOPI ED OBBLIGHI

1. La UIL RUA, si prefigge la tutela e la difesa degli interessi professionali giuridici, economici e morali, individuali e collettivi delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Tale tutela, che può essere di carattere categoriale, a seconda delle varie professionalità, deve comunque integrarsi ed essere compatibile con gli interessi generali della collettività, e deve avere come scopo finale e fondamentale quello di "realizzare una effettiva partecipazione di tutti le Lavoratrici ed i Lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

In particolare, la UIL RUA s'impegna nei riguardi delle Lavoratrici e dei Lavoratori:

- a organizzarli contro ogni sopraffazione ed ogni arbitrio;
- a promuovere il benessere sociale attraverso il pieno impegno, il miglioramento delle condizioni di vita delle Lavoratrici e dei Lavoratori e dei cittadini e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- a realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico fondato sulla giustizia, sulla libertà, sull'uguaglianza, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori e dei cittadini alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- a rafforzare la coesione sociale affermando i diritti di tutti i cittadini, oltre che al lavoro, alla salute, all'istruzione, alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- a favorire l'integrazione sociale e combattere ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, di molestie e violenze legate anche al genere o all'identità sessuale;
- a favorire, per quanto di competenza, la coesione internazionale del mondo del lavoro, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i Sindacati ed i Lavoratori di altri paesi;
- a diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, ed organizzando corsi sindacali;
- a tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l'espletamento delle loro attività sindacali;
- al raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nella società, elaborando analisi specifiche sulla condizione delle Lavoratrici, al fine di incentivare la loro partecipazione attiva alla vita collettiva del Sindacato;

- a costituire, nelle forme possibili, Strutture di Coordinamento, Gruppi di lavoro, Commissioni di studio, Comitati di esperti, per sviluppare ed organizzare la presenza dei giovani e delle donne ed acquisire il loro contributo ai fini dell'azione politica della UIL su specifiche tematiche o iniziative;
 - a favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, rappresentandone i bisogni fondamentali a partire da quelli dell'istruzione ed al lavoro, raccogliendone le istanze di cambiamento e promuovendo forme associative ai fini di coordinamento dell'azione e per acquisire il loro contributo allo sviluppo della linea politica della UIL;
 - a promuovere e favorire la difesa dei diritti e dei bisogni delle Lavoratrici e dei Lavoratori attraverso gli appositi servizi UIL;
 - a promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei Lavoratori.
2. La UIL RUA si impegna a far avanzare, nell'area della cultura, della ricerca e dell'alta formazione, processi di cambiamento e di riforma che guardano sempre più ai bisogni della società; essa intende sviluppare quest'azione nel quadro dell'integrazione europea, favorendo il confronto ed i necessari collegamenti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi ed opererà affinché il processo culturale, scientifico e tecnologico sia sempre più indirizzato a favorire il miglioramento della qualità della vita, della crescita sociale e civile del Paese. E' in questo senso che interviene attivamente su tutte le tematiche relative alla ricerca, alla formazione Universitaria ed Artistica svolgendo, nel contempo, le necessarie azioni di controllo dell'indirizzo programmato delle risorse finanziarie e professionali del Sindacato.
 3. La UIL RUA considera essenziale, nella sua azione, il collegamento con l'utenza per il rispetto dei diritti del cittadino, in particolare del malato e dello studente.
 4. La UIL RUA potrà organizzarsi in Strutture di Coordinamento nei luoghi di lavoro, a carattere provinciale, regionale e nazionale aventi piena autonomia finanziaria limitatamente alla contribuzione ad esse spettanti.
 5. Ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997 e del comma 8, art. 148 del D.P.R. n. 17 del 1986, la UIL RUA adotta le clausole di seguito riportate:
 - a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
 - b) obbligo di devolvere, a norma di legge, il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità;
 - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
 - d) i contributi associativi sono intrasmissibili.
 6. Seppure non previste dal presente statuto, la UIL RUA può attuare iniziative e/o attività nell'interesse degli Iscritti e dei Lavoratori del Settore.

ART. 3 – COMPETENZE ESCLUSIVE E RESPONSABILITA'

1. La contrattazione negli Atenei, negli Enti di Ricerca e nelle Istituzioni AFAM compete alla Segreteria Nazionale, che la può delegare alle Strutture UIL RUA Regionali e/o GAU.
2. La UIL RUA risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, su mandato della Segreteria Nazionale.

ART. 4 – ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi alla UIL RUA le Lavoratrici ed i Lavoratori dipendenti o che abbiano comunque un rapporto di lavoro con i soggetti indicati all'art. 1 che ne condividano gli scopi e che abbiano:
 - a) sottoscritto delega di iscrizione per la riscossione, da parte del datore di lavoro, della quota di iscrizione al Sindacato e siano in regola con la contribuzione;
 - b) versato direttamente la quota d'iscrizione al Sindacato.

ART. 5 – SECONDA AFFILIAZIONE

1. L'iscrizione alla UIL RUA può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UIL RUA ed altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengano, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

ART. 6 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Possono votare tutti gli Iscritti, anche se delegati dagli Organismi, assemblee e/o congressi competenti, che al momento delle votazioni per le cariche sociali siano in regola con la contribuzione.
2. Sono eleggibili tutti gli Iscritti UIL eletti dagli Organismi, assemblee e/o congressi competenti.

ART. 7 – ORGANISMI NAZIONALI DELLA UIL RUA

1. Sono Organismi Nazionali della UIL RUA:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) l'Esecutivo Nazionale;
 - d) la Segreteria Nazionale;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – IL CONGRESSO

1. Il Congresso è il massimo Organismo collegiale della UIL RUA e ne determina gli indirizzi politico-sindacali.
2. Il Congresso deve tenersi in via ordinaria ogni quattro anni, secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale e, comunque, prima dei Congressi delle istanze superiori ed orizzontali; in via straordinaria, qualora lo richieda il Consiglio Nazionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
3. La data, il luogo e l'ordine del giorno del Congresso sono fissati dal Consiglio Nazionale di norma quattro mesi prima della data del suo svolgimento.
4. Il numero dei Delegati al Congresso è determinato di norma, in proporzione al numero degli Iscritti delle singole Regioni, dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce la partecipazione.
5. Il Congresso è composto dai Delegati eletti dai Congressi Regionali. Fanno parte di diritto, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come Delegati, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri.
6. Il Congresso delibera lo Statuto dell'organizzazione ed ogni eventuale modifica ed integrazione.
7. Il Congresso elegge:
 - i Delegati UIL RUA al Congresso Nazionale UIL;
 - Il Consiglio Nazionale, fissandone il numero dei componenti;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Probiviri.

8. All'apertura del Congresso i Delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) dirigere i lavori del Congresso, garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- b) provvedere all'elezione per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - verifica poteri;
 - elettorale;
 - statuto;
 - documento finale.
- c) presiedere alla stesura di un riepilogo dei lavori del Congresso e delle eventuali mozioni.

ART. 9 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. E' il massimo Organismo collegiale deliberante della UIL RUA nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.
2. Ha il compito di:
 - convocare il Congresso, fissandone le modalità di svolgimento non in contrasto con quelle della Confederazione UIL;
 - eleggere:
 - a) i componenti dell'Esecutivo Nazionale, fissandone il numero;
 - b) la Segreteria Nazionale, fissandone il numero;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) il Tesoriere.
 - deliberare sulla politica sindacale della UIL RUA;
 - deliberare l'ammontare della contribuzione relativa all'iscrizione alla UIL RUA e le modalità di riscossione;
 - delibera i limiti di bilancio e/o di Iscritti che obbligano i Sindacati Regionali agli adempimenti per l'autonomia amministrativa;
 - stabilire le linee generali dell'attività sindacale;
 - procedere ad adeguare lo Statuto UIL RUA tra un congresso e l'altro a seguito di determinazioni che ne comportino la necessità.
 - delegare all'Esecutivo Nazionale adempimenti di propria competenza in casi particolari.
3. Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Fa parte del Consiglio Nazionale, con diritto di voto, la Coordinatrice del Coordinamento Nazionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere.
5. Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano, con funzioni consultive senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

ART. 10 – L'ESECUTIVO NAZIONALE

1. E' l'Organismo collegiale che provvede ad attuare i deliberati del Consiglio Nazionale ed è incaricato dei compiti fissati dal Congresso, dei quali fanno parte l'approvazione del rendiconto economico annuale e l'approvazione del programma preventivo di spesa.
2. E' eletto all'interno dei componenti del Consiglio Nazionale che ne fissa il numero.

3. Si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale, oppure quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Si Riunisce almeno una volta l'anno.
4. L'Esecutivo Nazionale adotta i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dell'art. 40.
5. Ai lavori dell'Esecutivo Nazionale partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
6. Nomina, su proposta della Segreteria Nazionale, i Responsabili di Comparto e di Organizzazione.
7. Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, con funzioni consultive, la Coordinatrice del Coordinamento Nazionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere, i Responsabili di Comparto e di Organizzazione.
8. Con l'obiettivo di promuovere la formazione e la crescita del Sindacato, l'Esecutivo Nazionale, delibererà la partecipazione alle proprie riunioni, in qualità di invitati, i Quadri Sindacali emergenti, scelti su proposta della Segreteria Nazionale tra i componenti il Consiglio Nazionale.

ART. 11 – LA SEGRETERIA NAZIONALE

1. E' l'Organismo collegiale esecutivo della UIL RUA, opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale, attua le decisioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale; svolge le trattative sindacali riguardanti le contrattazioni di comparto; intrattiene le relazioni sindacali con le competenti istituzioni; assicura la quotidiana attività; garantisce l'informazione alle proprie Strutture.
2. Delibera su tutte le questioni aventi carattere d'urgenza e provvede all'attribuzione, al proprio interno, degli incarichi operativi, garantendo la collegialità del lavoro e delle decisioni.
3. Risponde al Consiglio Nazionale del proprio operato e dell'attuazione dei mandati ricevuti.
4. Compete alla Segreteria Nazionale la gestione e l'amministrazione del patrimonio sociale.
5. Assicura la guida delle attività della categoria attraverso la gestione e la più idonea allocazione delle risorse umane e finanziarie della Categoria. La Segreteria Nazionale delibera su tutte le questioni riguardanti: la gestione amministrativa; le risorse della UIL RUA. Può dotarsi di un regolamento di amministrazione deliberandolo su proposta del Tesoriere.
6. La Segreteria Nazionale può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni Sede nella quale la UIL RUA sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.
7. La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Alle riunioni della Segreteria partecipano, con funzioni consultive, il Tesoriere, i Responsabili di Comparto e di Organizzazione, la Coordinatrice del CPO UIL RUA.

ART. 12 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale coordina le politiche e le attività della Segreteria Nazionale e rappresenta la UIL RUA davanti a terzi ed in giudizio, ai sensi del precedente art. 3, comma 2.
2. Il Segretario Generale può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni Sede nella quale la UIL RUA sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.
3. In caso di particolari e contingenti esigenze in assenza od impedimento del Segretario Generale, i suoi compiti saranno assunti da un componente della Segreteria Nazionale, previa delibera della Segreteria stessa.

ART. 13 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere Nazionale è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, della tenuta della contabilità e del corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

2. Il Tesoriere cura l'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale. Il Tesoriere può sospendere l'esecutività delle delibere prese dalla Segreteria Nazionale su materie di sua competenza motivando le ragioni della sospensione e indicando eventuali soluzioni.
3. Predisporre la bozza del rendiconto economico annuale e del programma preventivo di spesa da sottoporre all'Esecutivo Nazionale per l'approvazione.
4. Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
5. In tutte le Strutture che gestiscono mezzi disponibili e spese è istituita la figura del Tesoriere.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso fra gli Iscritti che non abbiano cariche negli Organismi sindacali Nazionali UIL RUA, ed esprime al proprio interno il Presidente. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno un componente, subentrerà il revisore supplente più anziano;
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare i documenti contabili della UIL RUA, e di verificare la correttezza formale di tutte le spese inserite nel rendiconto, segnalando alla Segreteria Nazionale le eventuali deficienze, e di accertare la regolare tenuta della contabilità.
3. Il Collegio redige annualmente la relazione sul rendiconto economico annuale, depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Esecutivo Nazionale indetta per l'approvazione del suddetto rendiconto.
4. Le riunioni dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. I membri del Collegio non possono ricoprire cariche negli Organismi direttivi ed esecutivi della UIL RUA e partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
6. il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ai lavori dell'Esecutivo Nazionale.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organismo collegiale di garanzia che giudica in unica ed ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organismi statuari di categoria.
2. Il Collegio è formato da 5 componenti effettivi e 5 supplenti eletti dal Congresso fra gli Iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.
3. I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli Organismi Nazionali.
4. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione UIL RUA.
5. I membri del Collegio partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

ART. 16 – COORDINAMENTO NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE (CPO)

1. E' istituito con lo scopo di contrastare ogni discriminazione promuovendo politiche di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni da assumersi d'intesa con la Segreteria Nazionale. Negli atti ufficiali il Coordinamento assumerà la sigla CPO UIL RUA.
2. La Coordinatrice Nazionale è eletta dalle Coordinatrici Regionali riunite in assemblea.

3. La Coordinatrice Nazionale partecipa, per tutta la durata dell'incarico, alle riunioni della Segreteria con voto consultivo.
4. Il Coordinamento ha sede presso la Segreteria Nazionale.

ART. 17 – COMPITI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE

1. Il CPO UIL RUA, d'intesa con la Segreteria, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini in ogni ambito;
 - b) proposizione di corsi ad hoc per l'educazione all'ottica di genere nelle istituzioni in cui opera la UIL RUA;
 - c) dare supporto e promuovere iniziative finalizzate a rendere funzionanti ed efficaci i servizi di sostegno al nucleo familiare;
 - d) realizzazione delle agevolazioni nelle condizioni di lavoro, a partire dalla flessibilità dell'orario, dall'attivazione del telelavoro, dalla massima fruibilità dell'istituto del part-time, promuovendo azioni per lo smart-work;
 - e) piena collaborazione con i CUG, ovvero con gli Organismi istituzionali istituiti sulle materie del CPO;
 - f) attuazione delle tutele contro la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro;
 - g) proporre e realizzare programmi formativi sulle politiche di genere;
 - h) proporre e realizzare programmi formativi in materia di prevenzione e sicurezza in un'ottica di genere;
 - i) proporre iniziative culturali e scientifiche in un'ottica di genere;
 - j) proporre iniziative finalizzate a garantire l'applicazione delle norme in materia di congedi parentali e tutela contro ogni discriminazione;
 - k) concorrere ad eliminare le disparità di fatto di cui sono prevalentemente oggetto le donne in ambito lavorativo e di vita;
 - l) contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere ed all'identità sessuale che ostacolano le pari opportunità in tutti gli ambiti di lavoro, proponendo anche iniziative per la loro rimozione;
 - m) contribuire alla definizione delle politiche della Categoria affinché queste siano declinate in un'ottica di valorizzazione e tutela di tutte le diversità, in particolare delle diversità di genere;
 - n) favorire la partecipazione e l'assunzione di ruoli e responsabilità delle donne nell'Organizzazione;
 - o) raggiungimento della piena applicazione delle norme vigenti a tutela delle donne.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DI COMPARTO E DI ORGANIZZAZIONE

1. I Responsabili di Comparto e di Organizzazione sono eletti dall'Esecutivo Nazionale tra i Componenti del Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale. Partecipano, con funzioni consultive, alle riunioni dell'Esecutivo e della Segreteria Nazionale.
2. I Responsabili di Comparto, unitamente alla Segreteria Nazionale, svolgono le contrattazioni di Comparto, intrattengono relazioni con le Istituzioni competenti, curano l'informazione riguardante le tematiche di comparto, assicurano il supporto alle Strutture Regionali e ai GAU per la contrattazione decentrata.

3. I Responsabili di Organizzazione collaborano con la Segreteria Nazionale su tutti gli aspetti organizzativi al fine di migliorare l'integrazione degli Iscritti UIL RUA dei diversi comparti tenendo conto delle specificità delle diverse Istituzioni e di migliorare in qualità e quantità i servizi forniti dalla categoria.
4. La Segreteria Nazionale può delegare ai Responsabili di Comparto e di Organizzazione la contrattazione integrativa e decentrata.

ART. 19 – COORDINAMENTI PROFESSIONALI E GRUPPI DI LAVORO

1. L'Esecutivo Nazionale può costituire, su proposta della Segreteria Nazionale, Coordinamenti professionali e Gruppi di Lavoro finalizzati allo sviluppo delle attività di tutela e di servizio agli Iscritti su tematiche d'interesse comune come ad esempio quelle, previdenziali, assistenziali, fiscali procedendo alla loro nomina, definendone compiti, composizioni e modalità di funzionamento. La Segreteria Nazionale può delegare ai Responsabili dei Coordinamenti Professionali e ai Componenti i Gruppi di Lavoro la contrattazione integrativa e decentrata.
2. I Coordinamenti professionali seguono la contrattazione ed i processi legislativi che li riguardano formulando alla Segreteria Nazionale proposte e iniziative da intraprendere.
3. I Gruppi di Lavoro seguono l'evoluzione normativa nelle materie di loro competenza ed elaborano proposte ed iniziative per la Segreteria Nazionale finalizzate a fornire supporto agli Iscritti anche attraverso l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento.
4. I Responsabili dei Coordinamenti professionali e dei Gruppi di Lavoro partecipano di diritto alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale. La Segreteria Nazionale può attribuire per le finalità suddette ai componenti dell'Ufficio specifici compiti di rappresentanza.

ART. 20 – UFFICIO DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA

1. La Segreteria Nazionale si avvale della collaborazione di uno speciale Ufficio, il quale avrà fra i suoi compiti quelli di:
 - supportare sul piano tecnico-scientifico, sia in termini di consulenza che di elaborazione, l'attività della Segreteria Nazionale, in particolare su tematiche di tipo orizzontale;
 - rispondere alle esigenze gestionali della UIL RUA.
2. L'ufficio si avvarrà delle professionalità del settore ed in particolare, dei Quadri sindacali in pensione. La Segreteria Nazionale può attribuire per le finalità suddette ai Componenti dell'Ufficio specifici compiti di rappresentanza. La Segreteria Nazionale può delegare ai Componenti dell'Ufficio la contrattazione integrativa e decentrata.

ART. 21 – ARTICOLAZIONE REGIONALE - CARICHE - STRUTTURE DELLA UIL RUA

1. La UIL RUA è organizzata sul territorio in Strutture Nazionale Regionali ed Aziendali quali sedi congressuali.
2. Alle cariche sono eleggibili tutti gli Iscritti UIL RUA eletti dai Congressi e/o Organismi competenti.
3. Sono Strutture della UIL RUA:
 - il Gruppo Aziendale (GAU);
 - il Sindacato Regionale.
4. Sono altresì Strutture della UIL RUA Regionale il CPO e, qualora ne venga decisa la costituzione, i Coordinamenti professionali.

ART. 22 – IL SINDACATO REGIONALE

1. Il Sindacato Regionale è l'Organismo di direzione politica del territorio nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni degli Organismi nazionali della UIL RUA.
2. Sono Organismi Regionali:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) la Segreteria;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) l'Esecutivo, ove costituito;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito.
3. Sono compiti del Sindacato Regionale:
 - a) gestire i rapporti ed il confronto con i soggetti istituzionali interni ed esterni agli atenei, agli enti di ricerca e all'AFAM presenti nel territorio di appartenenza, mantenere i rapporti con l'articolazione regionale della UIL e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano a livello regionale;
 - b) concorrere, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi della UIL da parte dei Lavoratori;
 - c) orientare, coordinare e supportare la contrattazione integrativa/decentrata, in base agli accordi sindacali di comparto;
 - d) tenere un rapporto costante e sistematico di informazione nei confronti della Segreteria Nazionale, che provvederà a fornire il sostegno e l'assistenza congiuntamente ritenuti necessari;
 - e) eleggere i Delegati al Congresso Nazionale UIL RUA;
 - f) può essere Delegato dalla Segreteria Nazionale alla contrattazione integrativa o decentrata sui luoghi di lavoro.
4. Il Sindacato Regionale assume le funzioni di Sindacato territoriale ai fini della rappresentanza in giudizio della UIL RUA ai sensi della legge n. 300/1970.

ART. 23 – II CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso è il massimo Organismo della UIL RUA Regionale. Esso deve tenersi in via ordinaria ogni quattro anni, secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale UIL RUA, comunque, prima del Congresso della UIL RUA; in via straordinaria, può essere indetto, qualora lo richieda il Consiglio Regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
2. Il Congresso elegge:
 - a) i Delegati al Congresso Nazionale UIL RUA secondo le norme emanate dal Consiglio Nazionale;
 - b) i Delegati ai Congressi UIL Provinciali/Regionali;
 - c) il Consiglio Regionale, fissando il numero dei suoi componenti.
3. Decide se costituire l'Esecutivo Regionale, fissandone i compiti ed il numero dei componenti.
4. Decide se costituire il Collegio dei Revisori dei Conti, fissandone il numero dei componenti.
5. Stabilisce il numero dei componenti della Segreteria Regionale.
6. Il Congresso Regionale ha facoltà di adottare un proprio Statuto Regionale non in contrasto con le norme del presente Statuto.

ART. 24 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. E' l'Organismo di direzione del Sindacato Regionale UIL RUA ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.
2. Ha il compito di:
 - convocare il Congresso, fissandone le modalità di svolgimento non in contrasto con quelle emanate dalla Segreteria Nazionale;
 - eleggere:
 - a) i componenti dell'Esecutivo Regionale al proprio interno, qualora il Congresso Regionale ne abbia decisa la costituzione;
 - b) la Segreteria Regionale;
 - c) il Segretario Generale Regionale;
 - d) il Tesoriere;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se si decida di costituirlo;
 - deliberare sulla politica sindacale UIL RUA nell'ambito regionale;
 - approvare il preventivo e il rendiconto annuale, qualora non si sia proceduto alla costituzione dell'Esecutivo Regionale;
 - delegare all'Esecutivo Regionale, se costituito, adempimenti di propria competenza.
1. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Segreteria Regionale o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. L'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti consente al Sindacato Regionale di acquisire autonomia amministrativa nei limiti fissati dallo Statuto UIL RUA.
2. Fa parte del Consiglio Regionale, con diritto di voto, la Coordinatrice del Coordinamento Regionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere.
3. Ai lavori del Consiglio Regionale partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori se eletti.

ART. 25 – L'ESECUTIVO REGIONALE (ove costituito)

1. L'Esecutivo Regionale, ove costituito, è l'Organismo incaricato dei compiti fissati dal Congresso e dal Consiglio Regionale: approva il rendiconto economico annuale e il preventivo di spesa.
2. E' formato da componenti eletti dal Consiglio Regionale al proprio interno, fino a raggiungere il numero fissato dal Congresso.
3. Si riunisce su convocazione della Segreteria Regionale, oppure quando lo richieda un terzo dei suoi componenti
4. Fa parte dell'Esecutivo Regionale, con diritto di voto, la Coordinatrice del Coordinamento Regionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere.
5. Ai lavori dell'Esecutivo Regionale partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori.

ART. 26 – LA SEGRETERIA REGIONALE

1. E' l'Organismo esecutivo della UIL RUA Regionale;
 - attua le decisioni del Consiglio Regionale e dell'Esecutivo Regionale se costituito;
 - cura l'amministrazione del patrimonio sociale;
 - svolge, se delegata dalla Segreteria Nazionale, le trattative sindacali riguardanti le contrattazioni integrative e/o decentrate;

- intrattiene le relazioni sindacali con le competenti istituzioni;
 - assicura la quotidiana attività;
 - garantisce l'informazione alle Strutture del proprio territorio di competenza e verso la Segreteria Nazionale.
2. Delibera su tutte le questioni aventi carattere d'urgenza.
 3. Risponde al Consiglio Regionale del proprio operato e dell'attuazione dei mandati ricevuti.
 4. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
 5. La Segreteria Regionale può intervenire, nell'ambito della Regione di competenza, a qualsiasi livello ed in ogni Sede nella quale la UIL RUA sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.
 6. Alle riunioni della Segreteria partecipano, con funzioni consultive, il Tesoriere e la Coordinatrice del CPO Regionale.

ART. 27 – IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

1. Il Segretario Generale Regionale coordina i lavori della Segreteria Regionale e rappresenta la UIL RUA davanti a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato della Segreteria Regionale.
2. Il Segretario Generale può intervenire a qualsiasi livello ed in ogni Sede della Regione di appartenenza nella quale la UIL RUA sia costituita o abbia interessi politici, organizzativi, giuridici, finanziari.
3. In caso di particolari e contingenti esigenze, in assenza od impedimento del Segretario Generale, i suoi compiti saranno assunti da un componente della Segreteria Regionale, previa delibera della Segreteria stessa.

ART. 28 – IL TESORIERE REGIONALE

1. In tutti i Sindacati Regionali è istituita la figura del Tesoriere.
2. Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
3. Nei Sindacati Regionali UIL RUA che hanno autonomia amministrativa il Tesoriere Regionale, oltre ai compiti di cui al precedente comma, è:
 - a) responsabile della tenuta della contabilità e del corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi;
 - b) il curatore dell'esecuzione dei provvedimenti di spesa sulla base delle decisioni assunte dalla Segreteria Regionale. Il Tesoriere può sospendere l'esecutività delle delibere prese dalla Segreteria Regionale su materie di sua competenza motivando le ragioni della sospensione e indicando eventuali soluzioni.
4. Il Tesoriere partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale.

ART. 29 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso fra gli Iscritti che non abbiano cariche negli Organismi Regionali della UIL RUA, ed esprime al proprio interno il Presidente. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno un componente, subentrerà il revisore supplente più anziano;

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare i documenti contabili della UIL RUA, di verificare la correttezza formale di tutte le spese inserite nel rendiconto, segnalando alla Segreteria Nazionale le eventuali deficienze, e di accertare la regolare tenuta della contabilità.
3. Il Collegio redige annualmente la relazione sul rendiconto economico annuale, depositandola almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione del Esecutivo Nazionale indetta per l'approvazione del suddetto rendiconto.
4. Le riunioni dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche negli Organismi Direttivi ed Esecutivi della UIL RUA Regionale e partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale
6. il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ai lavori dell'Esecutivo Regionale se costituito. Qualora non fosse costituito l'Esecutivo Regionale, il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alla Segreteria Regionale.
7. La elezione del Collegio dei Revisori dei Conti è obbligatoria per i Sindacati Regionali che superino i limiti di bilancio deliberati dal Consiglio Nazionale al di sotto dei quali la elezione diviene facoltativa.
8. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti non sia stato eletto, il Sindacato Regionale non gode di autonomia amministrativa e non ha un proprio bilancio. La tenuta contabile e tutti gli adempimenti amministrativi, gestionali e contabili sono assunti dalla Segreteria Nazionale.

ART. 30 – COORDINAMENTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE (CPO REGIONALE)

1. E' istituito il Coordinamento Regionale per le Pari Opportunità e Politiche di Genere con lo scopo di contrastare ogni discriminazione promuovendo politiche di pari opportunità anche attraverso specifiche azioni da assumersi d'intesa con la Segreteria Regionale. Negli atti ufficiali il Coordinamento assumerà la sigla CPO UIL RUA seguita dalla indicazione della Regione di appartenenza.
2. La Coordinatrice Regionale è eletta dalle donne del Consiglio Regionale riunite in assemblea.
3. La Coordinatrice partecipa, per tutta la durata dell'incarico, alle riunioni della Segreteria con voto consultivo.

ART. 31 – COMPITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LE POLITICHE DI GENERE E LOTTA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

1. Il CPO UIL RUA Regionale, d'intesa con la Segreteria Regionale, promuove azioni tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) applicazione ed estensione dei principi per il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini in ogni ambito;
 - b) proposizione di corsi ad hoc per l'educazione all'ottica di genere nelle istituzioni in cui opera la UIL RUA;
 - c) dare supporto e promuovere iniziative finalizzate a rendere funzionanti ed efficaci i servizi di sostegno al nucleo familiare;
 - d) realizzazione delle agevolazioni nelle condizioni di lavoro, a partire dalla flessibilità dell'orario, dall'attivazione del telelavoro, dalla massima fruibilità dell'istituto del part-time, promuovendo azioni per lo smart-work;
 - e) piena collaborazione con i CUG, ovvero con gli Organismi istituzionali istituiti sulle materie del CPO;
 - f) attuazione delle tutele contro la violenza nei luoghi di lavoro;

- g) proporre e realizzare programmi formativi sulle politiche di genere;
- h) proporre e realizzare programmi formativi in materia di prevenzione e sicurezza in un'ottica di genere;
- i) proporre iniziative culturali e scientifiche in un'ottica di genere;
- j) proporre iniziative finalizzate a garantire l'applicazione delle norme in materia di congedi parentali e tutela contro ogni discriminazione;
- k) concorrere ad eliminare le disparità di fatto di cui sono prevalentemente oggetto le donne in ambito lavorativo e di vita;
- l) contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere ed all'identità sessuale che ostacolano le pari opportunità in tutti gli ambiti di lavoro, proponendo anche iniziative per la loro rimozione;
- m) contribuire alla definizione delle politiche della Categoria affinché queste siano declinate in un'ottica di valorizzazione e tutela di tutte le diversità, in particolare delle diversità di genere;
- n) favorire la partecipazione e l'assunzione di ruoli e responsabilità delle donne nell'Organizzazione;
- o) raggiungimento della piena applicazione delle norme vigenti a tutela delle donne.

ART. 32 – RESPONSABILITA' DEI SINDACATI REGIONALI

1. Le Strutture UIL RUA Regionali formalmente costituite sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, godono di autonomia gestionale economica e politico organizzativa, come previsto dal presente Statuto, e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.
2. Le Strutture GAU che hanno formale autonomia gestionale economica e politico-organizzativa hanno la stessa responsabilità di cui al comma 1.
3. L'elezione del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti e l'adempimento di tutti necessari obblighi fiscali consente al Sindacato Regionale e ai GAU di godere della autonomia amministrativa nei limiti fissati dal presente Statuto.
4. Le Strutture che non abbiano eletto il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti non possono avere autonomia amministrativa, gestionale, contabile. Ogni preventivo di spesa che riguardi queste Strutture deve essere concordato con la Segreteria Nazionale che assume tutti gli obblighi amministrativi, gestionali e contabili.
5. Tutte le Strutture della UIL RUA sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale, così come fissato dall'art.2 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Confederazione UIL.
6. Il Sindacato Regionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale, su mandato della Segreteria Regionale.
7. Ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997 e del c. 8, art. 148 D.P.R. 917 del 1986, la UIL RUA Regionale adotta le clausole di seguito riportate:
 - a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione;
 - b) obbligo di devolvere, a norma di legge, il proprio patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità;
 - c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
 - d) obbligo di conformarsi alle direttive della Segreteria Nazionale UIL RUA in termini economico/gestionali/fiscali e di ottemperare agli adempimenti d'obbligo.
 - e) i contributi associativi sono intrasmissibili;
8. la UIL RUA Regionale potrà organizzarsi in Strutture di Coordinamento nei luoghi di lavoro e/o a carattere provinciale.

ART.33 – II GRUPPO AZIENDALE UIL (GAU)

1. Il Gruppo Aziendale riunisce presso i luoghi di lavoro tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori Iscritti alla UIL RUA nelle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e dell'AFAM. Attraverso il Gruppo Aziendale il lavoratore può aderire alla UIL RUA e svolge la propria attività sindacale.
2. Sono Organismi delle Strutture di base (GAU):
 - a) il Congresso;
 - b) la Segreteria;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) l'Esecutivo, ove il Congresso deliberi di costituirlo;
 - e) il Tesoriere se eletto;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora venga eletto.
3. Il GAU potrà acquisire autonomia amministrativa qualora proceda all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Congresso degli Iscritti determina le linee di attività della Struttura di base, elegge i Delegati al Congresso del Sindacato Regionale o al Congresso Nazionale, qualora quello regionale non sia costituito.
5. La Segreteria è l'Organismo esecutivo delle delibere congressuali e dell'Esecutivo, ove costituito. Rappresenta la UIL RUA nei rapporti aziendali.
6. L'Assemblea Generale degli Iscritti viene convocata, di norma, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria o l'Esecutivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo degli Iscritti. Nelle Strutture che abbiano eletto il Tesoriere ed i Revisori dei Conti, l'Esecutivo, di norma entro il 30 marzo di ogni anno, approva i rendiconti preventivi e consuntivi.
7. I Gruppi Aziendali:
 - possono essere Delegati dalla Segreteria Nazionale, sentita la Segreteria Regionale competente, alla contrattazione integrativa o decentrata sul luogo di lavoro;
 - gestiscono i rapporti con i soggetti interni alla struttura di appartenenza;
 - provvedono alle ordinarie attività di assistenza agli Iscritti sul luogo di lavoro;
 - svolgono le attività per le elezioni di Rappresentanti dei Lavoratori nelle Strutture di appartenenza;
 - tengono un rapporto costante e sistematico d'informazione nei confronti delle altre Strutture (territoriali, regionali e nazionale), che provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire il necessario sostegno ed assistenza all'attività del GAU.

ART. 34 – PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE

1. La UIL RUA promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Aziendali (RSA), le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST).

ART. 35 – IL PRESIDENTE (facoltativo)

1. I Congressi Nazionale e Regionali hanno facoltà di eleggere il Presidente dei rispettivi Organismi collegiali di voto.
2. Il Presidente è una carica onoraria e viene attribuita a Dirigenti Sindacali che si siano particolarmente distinti per impegno, spirito di appartenenza e attaccamento ai principi e ai valori della categoria.
3. Ai Presidenti si applicano le disposizioni del Regolamento di attuazione dello Statuto della UIL.

ART. 36 – OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE

1. Tutti gli Iscritti alla UIL RUA sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dal Consiglio Nazionale della UIL e dei contributi sindacali deliberati dal Consiglio Nazionale della UIL RUA.
2. Gli Iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.
3. I pensionati che operano in seno alle Strutture UIL RUA di ogni ordine e grado debbono essere Iscritti alla UIL Pensionati e dimostrarne l'iscrizione alla Segreteria Nazionale previa presentazione della tessera sindacale o di documentazione che comprovi l'iscrizione.
4. Gli Iscritti alla UIL Pensionati non in regola con i pagamenti non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

ART. 37 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

1. La UIL RUA dispone a livello Nazionale degli strumenti telematici necessari alla realizzazione delle comunicazioni di rete tra le proprie diverse Strutture e di divulgazione esterna delle proprie iniziative e attività.
2. La registrazione presso le competenti Authority dei domini Internet riferibili alla UIL RUA è di competenza esclusiva della Segreteria Nazionale.
3. L'utilizzo della denominazione "UIL Università Ricerca AFAM" e dell'acronimo "UIL RUA" presso i social network è di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale. Le Strutture UIL RUA Regionali e aziendali rispondono in proprio delle loro pagine attivate presso i social network.
4. Le Strutture periferiche UIL RUA sono tenute a contribuire in maniera adeguata alle attività di comunicazione della rete telematica nazionale.

ART. 38 - NORME STATUTARIE – NORME DISCIPLINARI – DECADENZE

1. Tutti gli aderenti alla UIL RUA che ricoprano o meno cariche direttive sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti Organismi della Categoria.

ART. 39 - DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

1. L'iscritto alla UIL RUA che violi l'art. 38 del presente Statuto o che si renda responsabile di infrazioni di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione da 1 a 6 mesi;
 - c) destituzione da eventuali cariche;
 - d) espulsione.
2. Le Strutture competenti all'azione disciplinare, gli Organismi decisionali abilitati, le procedure di attuazione, la validità delle decisioni, i termini dei ricorsi, sono regolamentati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione della UIL al quale si fa esplicito riferimento.
3. 3 In caso di particolare gravità ed urgenza gli Organismi competenti possono sospendere cautelativamente l'iscritto, in attesa di una definizione del provvedimento.

ART. 40 - INTERVENTO STRAORDINARIO

1. L'intervento straordinario nei confronti dei Sindacati Regionali e dei GAU viene effettuato dalla Segreteria Nazionale quando si verificano i seguenti casi:
 - a) inesistenza o inefficienza di un Organismo dirigente;
 - b) incapacità di esprimere la Segreteria;
 - c) esistenza di un'azione incompatibile con gli indirizzi approvati dagli Organismi Statutari, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, danneggiando il prestigio dell'Organizzazione;
 - d) congresso convocato e/o svolto senza il rispetto delle norme statutarie;
 - e) gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento, recanti danno all'Organizzazione;
 - f) mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organismi statutari in caso di vertenze a carattere Nazionale;
 - g) mancata convocazione degli Organismi nelle frequenze previste;
 - h) mancata costituzione degli Organismi Statutari;
 - i) mancato rispetto degli indirizzi adottati per il finanziamento delle Strutture afferenti;
 - j) azioni inefficienti a realizzare l'aumento e/o il mantenimento del numero degli Iscritti.
2. In caso di gestione commissariale la Segreteria Nazionale provvede, previa contestazione delle irregolarità di cui ai commi precedenti, alla nomina di un Comitato di reggenza oppure alla nomina di un Commissario unico. Per quanto concerne la durata del periodo di commissariamento si fa riferimento alle norme Confederali. Per le violazioni di cui ai punti c) ed f) la decisione spetta all'Esecutivo. Relativamente ai Sindacati Regionali l'intervento ed il provvedimento di cui sopra, prima dell'attuazione, debbono essere portati a conoscenza delle rispettive Camere Sindacali Territoriali e Regionali.

ART. 41 - DECADENZA DAGLI INCARICHI

1. Decadono dalle cariche ricoperte negli Organismi ai vari livelli i Componenti nei confronti dei quali siano stati presi appositi provvedimenti disciplinari, previsti dal presente Statuto e da quello della UIL. Decadono automaticamente anche i Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni degli Organismi così come disciplinato negli articoli precedenti o che non rinnovino annualmente la tessera d'iscrizione al Sindacato.
2. La decadenza è deliberata dal Consiglio Regionale o dall'Esecutivo Nazionale in base alle rispettive competenze. Decadono automaticamente dagli Organismi i Componenti che per qualsiasi motivo cessino dal loro incarico. Subentrano negli stessi coloro che li hanno sostituiti.

ART. 42 - LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

1. La carica di Segretario Generale o Responsabile di Struttura a qualsiasi livello non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore a tre mandati congressuali.
2. Non possono, altresì, essere eletti alla carica di Segretario Generale, di Responsabile o di componente la Segreteria o Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento di pensione di vecchiaia previsto dall'INPS.
3. Tale norma decorre a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 1° Congresso Nazionale UIL RUA.

ART. 43 - VALIDITA' ED APPLICABILITA' DELLO STATUTO UIL RUA

1. Il presente Statuto regola in via diretta il funzionamento della Unione Italiana Lavoratori Ricerca Università AFAM (UIL RUA) in tutte le proprie Strutture.

ART. 44 – DEMOCRAZIA INTERNA

1. Tutte le cariche sono elettive e tutti gli Iscritti possono concorrere all'elezione alle cariche in equilibrata rappresentanza di genere. Non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente. La UIL RUA non può essere allocata nelle sedi di partito. Le decisioni assunte dagli Organismi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

ART. 45 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dallo Statuto UIL RUA valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della Confederazione UIL.
2. Nel caso di norme che dovessero risultare in contrasto con lo Statuto Confederale UIL, il Consiglio Nazionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche necessarie.
3. Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale di Categoria, salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.
4. Qualora tra un Congresso e l'altro, per motivi di eccezionale necessità o per corrispondere a modificazioni di legge che intervengano sull'assetto istituzionale dello Stato o che influenzino l'attività sindacale nel suo insieme, il Consiglio Generale potrà provvedere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti ad approvare modifiche al presente Statuto.
5. Lo Statuto UIL RUA ed il suo Regolamento di attuazione sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali. L'eventuale deroga deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa.
6. Le Strutture UIL RUA di ogni ordine e livello oltre a provvedere alla sostituzione dei componenti decaduti possono eleggere nuovi componenti fino ad un massimo di un quarto del totale negli Organismi.
7. La Segreteria Nazionale è garante dell'attuazione dello Statuto e dirime eventuali controversie interpretative che possono insorgere a tutti i livelli dell'Organizzazione.
8. Le interpretazioni, la definizione di procedure per la corretta applicazione delle norme statutarie e per il funzionamento degli Organismi e degli incarichi di categoria saranno oggetto di un Regolamento di Attuazione, deliberato dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei componenti.